

VERBALE DI ACCORDO EX ART. 4 L. 223/1991

Addì 24 febbraio 2020, presso lo Studio Legale Gitti and Partners in Milano, Via Dante n. 9, si sono riuniti:

- 1) La società **BDO Remit (UK) Ltd**, società estera con sede legale a Strand Bridge House 142, Londra WC2R 1HH (Regno Unito) e sede secondaria italiana in Milano, Piazza Duomo n. 17, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 11417211007, in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. Eric Suanco Chua, codice fiscale CHURSN67L14Z216W, con l'assistenza degli Avv.ti Francesca Andrea Cantone e Elisa Mapelli (di seguito, "**BDO**" o la "**Società**");
- 2) Le seguenti Organizzazioni Sindacali: **Filcams-CGIL**, in persona del Dott. Marco Locati, come da delega in data 18 febbraio 2020, **Fisascat-CISL** in persona del Dott. Luigi Conte, come da delega del 21 febbraio 2020, **Uiltucs-UIL** in persona del Dott. Gianni Rodilosso, come da delega del 20 febbraio 2020 (di seguito, le "**OO.SS.**");

BDO e le OO.SS. di seguito definite anche le "**Parti**"

PREMESSO CHE

- BDO, società del gruppo Filippino BDO Unibank, Inc., è un istituto di pagamento autorizzato a prestare servizi di pagamento in Italia. La sede secondaria italiana è registrata nell'elenco degli istituti di pagamento autorizzati dalla Banca d'Italia a prestare il servizio di rimessa di denaro in regime di c.d. passaporto al numero 36022. La Società è operativa attraverso le unità locali di Milano, Firenze e Roma (Ottaviano e Termini);
- il personale attualmente impiegato dalla Società è pari a n. 18 dipendenti e n. 1 dirigente;
- con delibera del 16 dicembre 2019, BDO ha deliberato di chiudere la sede secondaria e con essa tutti gli uffici della Società e di procedere al collocamento in mobilità di tutti i dipendenti;
- BDO, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991, con PEC del 10 febbraio 2020, ha quindi avviato una procedura per la collocazione in mobilità, la cui comunicazione di apertura si intende qui integralmente richiamata e ritrascritta costituendo parte integrante del presente accordo, di tutti i n. 19 (diciannove) dipendenti occupati in Italia;
- le OO.SS., al momento del ricevimento della PEC di cui sopra, hanno richiesto un incontro al fine dell'effettuazione del previsto esame congiunto;
- le Parti, nell'ambito della procedura sindacale di cui all'art. 4 della Legge n. 223/1991, in data odierna, dato atto della regolare costituzione delle stesse e del regolare espletamento delle formalità di rito, hanno dato avvio all'esame congiunto previsto dal citato art. 4 della Legge n. 223/1991;
- in particolare, la Società ha informato dettagliatamente le OO.SS. circa le motivazioni riguardanti la citata chiusura della sede secondaria italiana, le quali vanno ricondotte:
 - alla crisi di mercato che ha interessato in generale il settore dei *money transfer*. Tale mercato ha fortemente risentito della generale crisi economica che ha coinvolto il nostro Paese, provocando una drastica riduzione nelle rimesse, derivante in parte dai minori guadagni dei cittadini filippini residenti in Italia (come conseguenza della precaria situazione economica del Paese) e, per altra parte, dalla tassazione all'1,5% riservata, a partire dal 1° gennaio 2019, alle società di *money transfer* che operano con paesi extra-UE; e

- alla decisione del Regno Unito di uscire dall'Unione Europea, con conseguente impossibilità per la Società di continuare ad operare oltre il 31 dicembre 2020, come da progetto di accordo sottoscritto tra l'Unione Europea e il Regno Unito, confermato dal Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 19 del 31 gennaio 2020;
- la particolarità della situazione non consente alla Società di percorrere vie alternative alla risoluzione dei rapporti di lavoro, stante anche l'assenza dei presupposti per l'intervento della cassa integrazione guadagni e del contratto di solidarietà;
- le OO.SS., nel corso dell'incontro odierno, hanno preso atto delle motivazioni addotte dalla Società;
- le Parti, nel dettaglio, si sono confrontate relativamente alla situazione della sede secondaria italiana, e, nel precisare e condividere quanto più sopra premesso, congiuntamente affermano:
 - di aver compiutamente esaminato, una per una, e dunque nel loro complesso, le ragioni indicate nella lettera di apertura della mobilità, prendendone atto anche per quanto attiene alle ricadute occupazionali;
 - di aver esaminato anche la possibilità del ricorso a misure alternative rispetto ai licenziamenti che tuttavia non risultano applicabili;
- tutto quanto sopra esposto comporta, in ogni caso, la dichiarazione di licenziamento per n. 19 (diciannove) dipendenti occupati presso la Società;

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2 - Comunicazioni di recesso

BDO, in relazione a quanto esposto in premessa, comunicherà il recesso, per licenziamento collettivo a causa della chiusura della Società, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 223/1991, a tutti i n. 19 (diciannove) lavoratori addetti alle unità locali di Milano, Firenze, Roma Ottaviano e Roma Termini.

Tale comunicazione di recesso potrà essere inviata a partire dal giorno 28 febbraio 2020, con le date di efficacia indicate per ciascuno dei lavoratori nelle rispettive lettere.

Articolo 3 - Somme incentivanti l'esodo

BDO offrirà ad ogni singolo lavoratore posto in mobilità, in aggiunta ed in eccedenza alle normali spettanze di fine rapporto (inclusa l'indennità sostitutiva del preavviso ove non lavorato) ed al fine espresso e specifico di incentivare l'esodo dello stesso, una somma onnicomprensiva lorda corrispondente ad un numero di 5 (cinque) mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, per i lavoratori che manifesteranno la propria volontà di "non opposizione" al licenziamento ed alla conseguente messa in mobilità entro il 15 marzo 2020.

I suddetti importi lordi verranno espressamente erogati a titolo di somma incentivante l'esodo che sarà assoggettata a tassazione separata ma non a contribuzione previdenziale.

Articolo 4 - Verbali di conciliazione

L'erogazione dell'incentivo all'esodo di cui all'Articolo 3 che precede sarà, comunque, subordinata alla sottoscrizione, da parte di ciascun lavoratore posto in

mobilità, entro i termini indicati dalla Società nelle rispettive comunicazioni di recesso, di apposito Verbale di Conciliazione individuale ex art. 411 c.p.c., che la Società e i lavoratori si impegnano a sottoscrivere, redatto secondo lo schema (allegato al presente accordo a formarne parte integrante e sostanziale) e contenente l'espressa rinuncia all'impugnativa del licenziamento intimato e ad ogni contestazione, domanda o azione connessa all'intercorso rapporto di lavoro con BDO.

Allegato 1 - Schema di: "Verbale di conciliazione in sede sindacale redatto ai sensi e per gli effetti degli artt. 2113, comma 4, cod. civ.; artt. 410 e 411, comma 3, cod. proc. civ."

* * * * *

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si danno atto di avere completamente e positivamente esperito le procedure di cui agli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991.

BDO Remit (UK) Ltd.
Sede secondaria Italiana

OO.SS.

Filcams-CGIL,
Marco Locati

Fisascat-CISL
Luigi Conte

Uiltucs-UIL
Gianni Rodilosso